

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA

IMPORTANTISSIMA

Oggetto: DURC On-Line - Note operative

Si informa che dal 1° luglio 2015 sarà operativa la nuova procedura relativa al **DURC ON-LINE** che permette l'interrogazione in tempo reale e l'eventuale acquisizione di un DURC in corso di validità, come previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in Legge n. 78/2014 "Semplificazioni in materia di regolarità contributiva" seguito dal D.M. 30/2015 che ha dato attuazione al decreto.

Con Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19/06/2015 sono state fornite le prime istruzioni operative con riserva di fornire ulteriori indicazioni e approfondimenti.

Soggetti abilitati

- L'accesso al sistema "DURC on line" avviene attraverso i portali INPS o INAIL www.inps.it o www.inail.it utilizzando le credenziali valide per l'ente dal quale si sta effettuando l'accesso ("Consulta regolarità") inserendo il Codice Fiscale dell'impresa interessata.
- **I soggetti abilitati** all'interrogazione telematica sono quelli già previsti dalla precedente normativa (stazioni appaltanti pubbliche, SOA, Amministrazioni pubbliche, gestori di servizi pubblici, imprese e lavoratori autonomi).
- **I soggetti delegati** (chiunque abbia interesse alla verifica previa delega comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato) nella prima fase, in attesa di nuove implementazioni telematiche, sono solo i **Consulenti del lavoro**.

Gestione della richiesta

- I portali INPS e INAIL consentono la verifica dell'esistenza di un DURC positivo in corso di validità (**120 giorni dalla prima richiesta**), la visualizzazione e l'acquisizione in formato PDF ("Visualizza il documento"). Tale documento sostituisce a tutti gli effetti il vecchio DURC e dovrà essere utilizzato per tutte le finalità previste dalla legge.
- Qualora non vi sia un documento valido ma risulti essere stata effettuata una precedente richiesta per la quale è in corso un'istruttoria, il sistema comunicherà tale informazione e l'interessato dovrà attenderne l'esito.
- Laddove non vi sia un documento in corso di validità né un'istruttoria in corso, il portale procede ad interrogare le Banche nazionali di INPS, INAIL e Casse Edili se coinvolte ("Richiesta di regolarità").

Il Sistema Casse Edili viene coinvolto per le imprese iscritte in BNI o con **inquadramento previdenziale edile (CSC edile - codice statistico contributivo edile)**.

Istruttoria

L'**Istruttoria** viene avviata nel caso in cui l'impresa non risulti iscritta nell'anagrafica BNI o siano state segnalate irregolarità da una o più Casse Edili.

La BNI gestita dalla CNCE risponderà all'interrogazioni nei seguenti modi:

a) **impresa regolare**: se la stessa risulterà presente tra le anagrafiche in BNI e non esisteranno segnalazioni di irregolarità da parte delle Casse Edili.

In tal caso la pratica verrà chiusa e sarà possibile l'emissione del DURC regolare o irregolare a seconda dello stato di regolarità o irregolarità presso INPS e INAIL

b) **pratica in istruttoria**: se l'impresa non risulterà iscritta nell'anagrafica BNI o saranno presenti segnalazioni di irregolarità da parte di una o più Casse Edili.

In tal caso la BNI aprirà la fase istruttoria procedendo a comunicare, attraverso la gestione automatizzata del DURC, il Codice fiscale dell'impresa soggetta a verifica alle Casse Edili competenti:

- ✓ a tutte le Casse Edili che abbiano segnalato irregolarità
- ✓ alle Casse Edili competenti per territorio nel caso di non iscrizione nel sistema

Invito alla regolarizzazione

La cassa Edile coinvolta nell'istruttoria invierà via PEC all'impresa interessata l'invito alla regolarizzazione richiedendo gli adempimenti entro i **15 giorni successivi**.

Nel caso in cui l'impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa provvederà a segnalarlo alla BNI e a chiudere l'istruttoria.

Il documento sarà quindi disponibile sui portali INPS e INAIL con la data della regolarizzazione e la sua validità sarà comunque di 120 giorni dalla data della richiesta.

Nel caso in cui l'impresa non adempia a quanto richiesto, la Cassa Edile invierà la segnalazione alla BNI (**chiusura della fase istruttoria**) entro il 28° giorno dalla data della richiesta della verifica, secondo le seguenti modalità:

- ✓ conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell'importo del debito
- ✓ conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell'importo a zero (mancata iscrizione, mancata presentazione della denuncia, mancata segnalazione di sospensione, ecc.)

In caso di mancata chiusura dell'istruttoria da parte della Cassa Edile o di mancata comunicazione dell'importo del debito entro i termini indicati, il 29° giorno la BNI chiuderà *d'ufficio* la pratica segnalando a INPS E INAIL la conferma dell'irregolarità.

La segnalazione comporterà l'esito negativo della verifica che verrà comunicata dai portali preposti ai **solli soggetti che hanno effettuato l'interrogazione**.

Dopo la chiusura dell'istruttoria la risultanza negativa sarà disponibile in via definitiva e la Cassa Edile non potrà rettificare quanto comunicato.

Requisiti di regolarità

La verifica della regolarità è riferita ai *pagamenti scaduti fino al secondo mese precedente* l'interrogazione.

Ciò significa che l'impresa deve aver presentato la denuncia ed effettuato il versamento entro il penultimo mese della verifica stessa (esempio: verifica effettuata nel mese di **luglio 2015** - denuncia e versamenti scaduti il **31/05/2015** relativi alla competenza del mese di **aprile 2015**).

La regolarità dell'impresa sussiste anche nei casi sotto specificati:

- ✓ *rateizzazioni* - stipulate secondo le modalità previste dal Comitato della bilateralità
- ✓ *sospensione dell'attività* - regolarmente comunicata
- ✓ *scostamento non grave* - qualora tra le somme complessivamente dovute e quelle versate esista una differenza pari o inferiore a € 150,00 (aumentato rispetto alla normativa precedente pari a € 100,00)
- ✓ *imprese di nuova costituzione* - regolarmente iscritte presso la Cassa Edile ma con decorrenza dell'obbligo contributivo successiva al periodo considerato per la verifica in corso.

Le imprese inquadrate nel settore edile ai fini previdenziali che non hanno in forza dipendenti operai, sono tenute ad iscriversi almeno presso una Cassa Edile senza ulteriori obblighi nei confronti della stessa fino al momento di effettuare eventuali assunzioni di lavoratori operai, al fine di distinguere tra ditte edili non iscritte al sistema delle Casse Edili, quelle con solo dipendenti impiegati e quelle con dipendenti operai e procedere correttamente con le relative istruttorie.

Decorrenza e periodo transitorio

Lo sportello Unico Previdenziale rimarrà in essere per tutte le richieste DURC presentate entro il 30 giugno 2015 che saranno rilasciate e potranno essere utilizzate per i periodi di validità previsti dalla precedente normativa.

Dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2017 le richieste sullo Sportello Unico potranno riguardare solo specifici casi relativi ai crediti certificati verso le PP.AA. di cui all'art. 13, DL N. 52/2012, i pagamenti delle pubbliche amministrazioni scaduti prima del 31/12/2012 di cui all'art. 6, DL n. 35/2013, le procedure di emersione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012, il pagamento di lavori per la ricostruzione dell'Aquila di cui all'art. 10 D.C.P.M 4 febbraio 2013 e in caso di insorgenza di gravi problematiche per la gestione del Durc on-line, previa decisione degli Istituti e della CNCE.

Si comunica che sul sito www.cassaedilecremona.it/ nella sezione **SERVIZI ON LINE/DURC** sono presenti il Decreto 30/2015 e le Circolari operative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Comunicazione n° 570 della CNCE.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, inviamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Geom. Gianfranco Ciboldi